

SCUOLA DI PSICOLOGIA

CORSO DI LAUREA IN

**SCIENZE PSICOLOGICHE DELLO SVILUPPO E
DELL'EDUCAZIONE**

**REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE FINALI E DELLE
SEDUTE DI LAUREA**

Articolo 1

Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), con il Regolamento delle Scuole di Ateneo e con il Regolamento Didattico del Corso di laurea in Scienze psicologiche dello sviluppo e dell'educazione disciplina l'organizzazione delle prove finali e delle sedute di laurea per quanto non definito dai predetti regolamenti.

Articolo 2

Descrizione della prova finale per la laurea

Alla prova finale vengono assegnati 4 crediti sui 180 del percorso formativo; ad essi corrisponde un carico di lavoro di 100 ore. La prova consiste (si veda art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di studio):

- a) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio svolto - sotto la supervisione di un docente di riferimento - presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università degli Studi di Padova o di altri enti pubblici o privati di ricerca;
- b) nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale e di laboratorio, sviluppato sotto la supervisione di un docente di riferimento;
- c) nella presentazione e discussione di un elaborato finale su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente di riferimento.

Nella realizzazione, presentazione e discussione dell'elaborato deve essere garantita la messa in atto di tutte le procedure che garantiscano l'adeguatezza etico/deontologica del lavoro (con riferimento al codice etico in vigore presso i Corsi di studio dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola di Psicologia¹).

¹ Alla data del presente regolamento il codice etico di riferimento è quello approvato dall'Associazione Italiana di Psicologia (AIP), accessibile al seguente indirizzo web: <http://www.aipass.org/node/26>

L'elaborato di uno/a studente/ssa, può riguardare anche discipline non psicologiche presenti nei corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia; può essere una parte (che abbia comunque un senso compiuto in sé) di una ricerca condotta da un gruppo di studenti supervisionati dallo stesso docente di riferimento su uno stesso argomento.

L'elaborato può essere redatto anche in lingua straniera preventivamente concordata con il docente di riferimento e approvata dal Consiglio del corso di laurea. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto della tesi in lingua italiana. (art. 5, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di studio). La discussione potrà essere svolta in lingua straniera.

Per ulteriori indicazioni relative alla stesura dell'elaborato si vedano:

[Come scrivere una tesi o un elaborato finale;](#)

[Fac-simile di frontespizio dell'elaborato finale.](#)

Articolo 3

Provvedimenti anti-plagio, anti frode e per la riservatezza

È stretto dovere dello/a studente/ssa svolgere l'elaborato finale attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (art. 28, comma 8 del Regolamento Studenti). Si ricorda che presentare come propri lavori in tutto o in parte copiati costituisce reato (legge n. 475/1925 modificata nel 1999). I testi e i siti internet, individuati in modo autonomo o suggeriti dal docente, come basi bibliografiche dell'elaborato finale devono sempre essere adeguatamente citati, anche se presentati sotto forma di riassunto.

Con la consegna dell'elaborato lo/a studente/ssa dovrà sottoscrivere una “dichiarazione di autenticità”, nella quale dichiarerà di essere a conoscenza di tutte le conseguenze civili, penali e amministrative derivanti da un eventuale plagio e/o frode ([Dichiarazione di autenticità](#)).

Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo dell'elaborato finale, al laureando/a verrà chiesta la sottoscrizione di un "impegno di riservatezza", secondo il modello approvato dal Senato Accademico (art. 5, comma 4 del Regolamento didattico del Corso di studio) ([Impegno di riservatezza](#)).

Articolo 4

La Commissione prove finali della Scuola di Psicologia

E' istituita la Commissione prove finali della Scuola di Psicologia. Tale Commissione è composta di tre membri, appartenenti ai tre Dipartimenti (DPG, DPSS, FISPPA) a cui afferiscono i corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia. I membri della Commissione sono nominati dal Consiglio della Scuola su proposta dei Dipartimenti interessati. La Commissione svolge le seguenti funzioni: coordina le procedure di assegnazione del docente di riferimento della prova finale, forma le Commissioni di esami di laurea, monitora l'andamento delle procedure di cui sopra e avanza proposte per il miglioramento delle medesime. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione si avvale della collaborazione della Segreteria Didattica della Scuola di Psicologia. La Commissione resta in carica tre anni, o comunque fino al termine del mandato del Presidente del Consiglio della Scuola.

Articolo 5

Docenti di riferimento della prova finale

Possono svolgere il ruolo di docenti di riferimento della prova finale:

- professori e ricercatori a tempo indeterminato, confermati e non confermati, e a tempo determinato, afferenti ai Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- professori e ricercatori, confermati e non confermati, di altri Dipartimenti/Atenei con affidamento di insegnamento nei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia;
- titolari di contratto di insegnamento (fino alla scadenza del contratto); per questi docenti il numero massimo di laureandi è fissato a due per ogni anno di contratto.

I docenti titolari di contratto per attività integrativa non possono svolgere il ruolo di docenti di riferimento delle prove finali.

Nell'attività di supervisione, i docenti di riferimento possono avvalersi della collaborazione di correlatori interni ed esterni all'Università. La responsabilità dello svolgimento dell'elaborato è comunque del docente di riferimento della prova finale che ne risponde in sede di presentazione e discussione dell'elaborato finale. I nominativi dei correlatori esterni che possono comparire sul frontespizio dell'elaborato non devono essere più di due.

Per le modalità della richiesta del docente di riferimento si veda il documento:

[Modalità per la richiesta del docente di riferimento della prova finale.](#)

Articolo 6

Svolgimento della prova finale

La prova finale si svolge in due fasi: a) presentazione e discussione dell'elaborato finale con la Commissione preparatoria; b) formulazione del giudizio finale e proclamazione da parte della Commissione di laurea (si veda art. 5 comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di laurea).

I laureandi devono consegnare la documentazione necessaria per laurearsi, nei termini e nei modi stabiliti all'inizio di ogni anno accademico e illustrati nello scadenziario delle sessioni di laurea triennale reperibile sul sito web della Scuola di Psicologia.

Articolo 7

La Commissione preparatoria

La Commissione preparatoria, nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di laurea, è composta di almeno due docenti (professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, docenti a contratto) (art. 5, comma 2 del Regolamento di Corso di studio). Il Presidente è il docente al quale la struttura didattica ha affidato la responsabilità della supervisione della prova finale del/la laureando/a. Per ogni Commissione viene nominato un supplente, scelto tra i docenti strutturati. Gli eventuali correlatori esterni possono partecipare alla Commissione preparatoria limitatamente alla discussione degli elaborati in cui sono coinvolti.

All'inizio di ogni anno accademico, i docenti dovranno comunicare alla Segreteria Didattica della Scuola la composizione della Commissione preparatoria di cui sono Presidenti nei modi e nei tempi fissati.

I docenti che hanno concluso il loro servizio presso l'Ateneo di Padova (per scadenza del contratto, pensionamento o trasferimento) non possono approvare le domande di laurea (via Uniweb) né firmare gli elaborati finali, non possono inoltre essere Presidenti delle Commissioni Preparatorie (se la scadenza per la presentazione della domanda di laurea da parte degli studenti è successiva alla data di cessazione del servizio). Tali docenti dovranno individuare un collega strutturato che assumerà a tutti gli effetti il loro ruolo di docente di riferimento della prova finale. Possono invece comparire come correlatori esterni (sul frontespizio degli elaborati finali) e in tale veste possono partecipare alla seduta della Commissione preparatoria. In caso di mancanza di disponibilità di altri docenti ad assumere il ruolo di docente di riferimento e Presidente della Commissione preparatoria, la Commissione Prove Finali provvederà ad assegnare d'ufficio il/la laureando/a ad altro docente del Corso di studio sulla base dell'area disciplinare di competenza e del numero di prove finali in carico al docente.

Per ogni sessione di laurea (di cui all'art. 8 del presente Regolamento) il Presidente della Commissione preparatoria, dopo aver accertato la disponibilità degli altri membri della Commissione, concorda con la Segreteria Didattica della Scuola il luogo e l'orario della riunione della Commissione preparatoria, in un periodo compreso tra 15 e 3 giorni prima dell'inizio delle sedute delle Commissioni di laurea e della proclamazione.

Il calendario delle sedute delle Commissioni preparatorie è reso noto tramite il sito web della Scuola almeno 8 giorni prima dell'inizio delle sedute stesse.

Gli studenti devono consegnare copia del proprio elaborato al docente di riferimento e al secondo membro della Commissione preparatoria, almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione della Commissione stessa.

I laureandi, al momento della discussione con la Commissione preparatoria, devono consegnare un'ulteriore copia del proprio elaborato, esibire una stampa del certificato degli esami sostenuti (scaricabile da Uniweb) e sottoscrivere;

- una [Dichiarazione che attesti il completamento degli esami](#);
- la [Dichiarazione di autenticità](#) attestante che l'elaborato finale è stato redatto nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello (si veda art. 3 del presente Regolamento);
- il modulo di [Impegno di riservatezza](#).

La Commissione preparatoria ascolta lo/a studente/ssa ed esprime la valutazione dell'elaborato, sotto forma di punti in centodecimi (fino a un massimo di 4) e la comunica al laureando/a. La Commissione preparatoria avanza anche la proposta dell'eventuale attribuzione della lode.

La Commissione preparatoria consegna alla Segreteria Didattica della Scuola un verbale della riunione, una copia degli elaborati (firmati dal docente di riferimento) da archiviare nel fascicolo personale di ogni studente, le dichiarazioni di autenticità e i moduli di impegno alla riservatezza.

Articolo 8

La Commissione di laurea

Il Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Corso di studio nomina una o più Commissioni di laurea costituite di almeno cinque docenti (più due supplenti), fra i quali viene designato un Presidente (art. 10, comma 5 del Regolamento di Ateneo). Il Presidente deve essere un professore (di prima o di seconda fascia) del Corso di laurea.

I docenti che compongono la Commissione di laurea possono essere professori di prima e seconda fascia, ricercatori confermati, non confermati e a tempo determinato, che sono titolari di insegnamento o che afferiscono al Corso di laurea o al Dipartimento di riferimento di questo.

Se in una stessa seduta di laurea sono previsti in calendario laureandi di Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia, ma afferenti a Dipartimenti diversi (DPG, DPSS, FISPPA), la Commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento a cui afferisce il Presidente della Commissione stessa.

Le Commissioni di laurea, sulla base delle valutazioni delle Commissioni Preparatorie, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, e della documentazione fornita dalla Segreteria Studenti, esprimono il voto in centodecimi (si veda l'art. 10 del presente Regolamento). Le stesse Commissioni firmano i verbali di laurea e alla fine della riunione procedono alla proclamazione.

Il titolo è conseguito dallo/a studente/ssa nella data in cui si svolge la seduta della Commissione di laurea.

Articolo 9

Sessioni di laurea triennale

Per lo svolgimento delle lauree sono fissate quattro sessioni opportunamente distribuite nell'arco dell'anno accademico, all'interno dei periodi fissati dal calendario accademico. Indicativamente:

- primo periodo: seconda metà di febbraio
- secondo periodo: prima metà di luglio
- terzo periodo A: fine settembre-inizio ottobre
- terzo periodo B: seconda decade di dicembre.

All'inizio di ogni anno accademico vengono comunicate le date dei periodi previsti per l'anno accademico in corso, consultabili sul sito della Scuola di Psicologia.

Per tali periodi, tutti i docenti dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola di Psicologia sono ritenuti a disposizione per la partecipazione alle Commissioni di laurea. I docenti, tuttavia, sono tenuti a confermare di volta in volta la propria disponibilità alla Segreteria Didattica della Scuola, nei modi e nei termini indicati. In caso di non risposta alla richiesta di conferma della disponibilità, entro i termini stabiliti, il docente sarà assegnato d'ufficio ad una o più Commissioni di laurea.

L'eventuale indisponibilità a partecipare alla seduta della Commissione di laurea da parte di un docente già designato, deve essere comunicata e giustificata al Presidente della Scuola di Psicologia, al Direttore del Dipartimento che ha firmato il documento

di nomina della Commissione di laurea, tempestivamente comunicata alla Segreteria Didattica della Scuola e, per conoscenza, al primo e al secondo supplente. Il docente deve collaborare attivamente affinché la sostituzione vada a buon fine.

Per ogni sessione, il calendario delle sedute delle Commissioni di laurea è reso pubblico al termine delle riunioni delle Commissioni Preparatorie.

Articolo 10

Criteri di valutazione

La prova finale si intende superata quando il/la candidato/a abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi (art. 10 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo).

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma (art. 6, comma 2 del Regolamento Didattico del Corso di laurea):

- a) della media ponderata (MP) dei voti v_i degli esami di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento di Corso di laurea, pesati per i relativi crediti, e rapportata ai centodecimi secondo la formula seguente:

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$

- b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi (fino ad un massimo di 4 punti), conseguito nella prova finale ed attribuito dalla Commissione preparatoria;
- c) alla media dei voti vanno aggiunti 0.50 punti per ogni lode conseguita (delibera del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 26 ottobre 2005), fino ad un massimo di 2 punti;
- d) agli studenti che sostengono la prova finale entro il terzo anno di iscrizione regolare al Corso di studio, e comunque entro tre anni dalla prima immatricolazione ad un corso di laurea triennale, il punteggio relativo alla prova finale viene aumentato di 2 punti.

I criteri di cui ai punti b), c) e d) sono stati deliberati dal Consiglio del Dipartimento di riferimento del Corso di studio su proposta del CCL.

Qualora il/la candidato/a abbia ottenuto o superato il voto massimo può essere attribuita la lode, se proposta dalla Commissione preparatoria.

E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni) (art. 6, comma 4 del Regolamento Didattico del Corso di laurea).

Articolo 11

Norme transitorie

In seguito all'entrata in vigore del presente regolamento (a.a. 14-15), anche le lauree del vecchio ordinamento (ex-D.M. 509) si svolgeranno con la stessa procedura. Per gli studenti iscritti all'ordinamento ex D.M. 509, i criteri di valutazione restano quelli previsti per tale ordinamento (nello specifico possono essere attribuiti alla prova finale da 0 a 6 punti).

Aprile 2015